

Codice Civile

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo I
Delle obbligazioni in generale

[...]

Capo VII

Di alcune specie di obbligazioni

[...]

Sezione III

Delle obbligazioni in solido

Art. 1292.

Nozione della solidarietà.

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Vedi:

Giorgio Passarin, Obbligazioni condominiali non soggiacciono alla solidarietà (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 gennaio 2017, n. 199).

Cfr. Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza 23 giugno 2017 n° 15787, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2008, n. 14813 in Altalex Massimario.

Art. 1293.

Modalità varie dei singoli rapporti.

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294.

Solidarietà tra condebitori.

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Giurisprudenza

Licenziamento illegittimo: la codatorialità fa scattare la responsabilità solidale, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 11 febbraio 2019 n° 3899.

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 31/05/2017, n. , 13706, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 luglio 2009, n. 16920 in Altalex Massimario.